



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 234/17/CONS

**PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PARMA
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTE le segnalazioni del sig. Roberto Ghiretti, consigliere comunale del Gruppo Parma Unita e del sig. Daniele Ghirarduzzi, candidato Sindaco del MoVimento 5 Stelle, pervenute rispettivamente in data 25 maggio 2017 (prot n. 34100) e 26 maggio seguente (prot. n. 34187), con le quali si asseriscono violazioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Parma nelle elezioni per il rinnovo dell'Ente dell'11 giugno 2017, in quanto *“il sindaco uscente e con lui molti assessori tutti*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

candidati nella lista Effetto Parma hanno continuato ad utilizzare il proprio ruolo istituzionale per organizzare incontri pubblici". In particolare, il segnalante Ghiretti individua iniziative specifiche quali: l'invito a partecipare alla "posa della prima pietra" (23 maggio), l'incontro nel quartiere Vigatto (22 maggio), gli articoli pubblicati sul quotidiano "Gazzetta di Parma" nell'edizione del 20 maggio 2017 (pag. 24) dal titolo "Hotel esauriti e tanti eventi. Sfida è vinta" in cui l'assessore Cristiano Casa traccia un bilancio dell'iniziativa comunale e nell'edizione del 14 maggio precedente, stessa pagina, in cui vengono riportate le dichiarazioni dei due candidati presenti in qualità di Sindaco ed Assessore relativamente all'incontro nel quartiere Montanara per presentare il Parco della Cittadella del Futuro, mentre il segnalante sig. Ghirarduzzi lamenta che l'Assessore Alinovi realizza attività di comunicazione relativamente ai progetti comunali nella località Corcagnano, in particolare quella del "23 maggio 2017, alle ore 17.00", il tutto in violazione dell'art. 9 della citata legge in materia di comunicazione istituzionale, in quanto non "indispensabili e impersonali";

VISTE le successive segnalazioni del sig. Roberto Ghiretti, consigliere comunale del Gruppo Parma Unità, pervenute in data 30 maggio 2017 (prot. n. 34749) e 1 giugno seguente (prot. n. 35289), con le quali si denunciano ulteriori attività del Sindaco uscente e di molti assessori della sua lista ed, in particolare: l'invio delle lettere di Iren con il bollo del Comune, l'invito dalla Fondazione Teatro Regio per la presentazione della stagione 2017-2018, la notizia riportata a pag. 11 dell'edizione del 28 maggio 2017 della "Gazzetta di Parma" circa la presentazione del progetto T-Riciclo ed, infine, l'utilizzazione di una struttura prefabbricata denominata "pizzabox" la quale riporta all'esterno il logo e lo slogan della lista, manifestazione quest'ultima che il Comitato regionale ha trasmesso per competenza alla Prefettura di Parma con nota del 31 maggio 2017 (ns. prot. n. 35197);

VISTE le note del 26 maggio e 1 giugno seguente (rispettivamente prot. lli n. 34263, n. 35588 e n. 35590) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, le relazioni sugli esiti conclusivi delle istruttorie avviate nei confronti del Comune di Parma, a seguito della richiesta di istruttoria dell'Autorità del 26 maggio 2017 (prot.n. 34311);

CONSIDERATO che il competente Comitato regionale in riferimento alle segnalazioni del sig. Roberto Ghiretti, consigliere comunale del Gruppo Parma Unità, ha ritenuto che la diffusione della partecipazione del Sindaco del Comune di Parma, sig. Federico Pizzarotti e dell'assessore comunale sig. Michele Alinovi all'iniziativa "Posa della prima pietra Parco di Vigatto" prevista per il giorno 22 maggio 2017 "diversamente da quanto asserito nelle memorie [...] e come confermato dalla documentazione in atti" è "ad opera di soggetti interni al Comune", proponendo sul punto all'Autorità l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, mentre per le altre iniziative descritte "per le parti di competenza [...] non appare essere in alcun modo utilizzato il logo del Comune di Parma e, pertanto la partecipazione del Signori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Federico Pizzarotti e Michele Alinovi non appare formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota trasmessa dal Comune di Parma il 29 maggio 2017, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva che *“il sottoscritto sindaco e l’assessore Alinovi hanno partecipato a titolo personale, analogamente ad altri candidati alle prossime elezioni amministrative, agli incontri”* oggetto di segnalazione e che *“alcuna forma di comunicazione [...] è stata attivata da parte dell’Ufficio Comunicazione del Comune”* ed, infine, che *“l’iniziativa di inviare inviti su alcune delle suddette iniziative [...] è stata assunta da soggetti che hanno agito a mero titolo personale”*;

CONSIDERATO che il competente Comitato regionale in riferimento alla segnalazione del sig. Daniele Ghirarduzzi, candidato Sindaco del MoVimento 5 Stelle, ha ritenuto che *“la partecipazione in data 22 maggio 2017 del Sindaco di Parma Signor Federico Pizzarotti e dell’assessore Michele Alinovi alla presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Indipendenza di Corcagnano [...] non appare quindi formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione”* in quanto - come ribadito nelle memorie dell’Ente del 29 maggio 2017 - *“il Comune di Parma non ha attuato alcuna forma di comunicazione istituzionale (inviti e/o comunicati stampa) che citino in modo nominativo il Sindaco e l’Assessore”* essendo *“l’incontro promosso dal consiglio dei cittadini volontari del quartiere Vigatto”* ed ha proposto pertanto all’Autorità l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

RITENUTO di dover unire i procedimenti, stante l’identità del soggetto destinatario delle segnalazioni;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita, nonché la copia degli articoli delle edizioni del quotidiano *“Gazzetta di Parma”* del 14, 20 e 28 maggio 2017 allegati alle segnalazioni, e relativi alle manifestazioni oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che gli articoli di stampa relativi alla cronaca elettorale sul quotidiano *“Gazzetta di Parma”* del 14, 20 e 28 maggio 2017 siano espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata ex art. 21 della Costituzione e che non rientrino nell'ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO che le partecipazioni ad incontri e manifestazioni del Sindaco Federico Pizzarotti e dell'Assessore Michele Alinovi siano oggetto di attività di comunicazione politica in quanto non riconducibili in alcun modo all'Ente che rappresentano, in quanto non recano riferimenti all'Ente, né utilizzano mezzi e risorse;

RILEVATO, invece, che la comunicazione relativa all'evento *“Posa della prima pietra Parco di Vigatto”* reca la firma della Segreteria dell'assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici ed energia ed è quindi riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione istituzionale sopra descritta oggetto dell'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'invito alla manifestazione non si limita con tono neutrale a fornire la mera comunicazione della cerimonia in atto, ma costituisce una sollecitazione con finalità promozionali alla partecipazione all'evento inaugurale e, pertanto, ben avrebbe potuto essere pubblicato in forma neutra e senza enfasi promozionale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che in tale pubblicazione proveniente dall'indirizzo di posta elettronica di una dipendente comunale, reca l'indicazione della Segreteria dell'assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici ed energia;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che tale fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, a tale fattispecie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione delle segnalazioni del sig. Roberto Ghiretti, consigliere comunale del Gruppo Parma Unita e del sig. Daniele Ghirarduzzi, candidato Sindaco del MoVimento 5 Stelle, per le manifestazioni segnalate ad eccezione della comunicazione relativa all'evento *“Posa della prima pietra Parco di Vigatto”*;

ORDINA

al Comune di Parma di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale realizzata rivolta a promuovere la *“Posa della prima pietra Parco di Vigatto”* del 22 maggio 2017. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Parma, è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi